



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**POLIZIA LOCALE
COMANDO POLIZIA LOCALE**

Ordinanza n. 13 del 01/02/2023

Oggetto: DISPOSIZIONE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO - MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI NEGLI EDIFICI.

IL SINDACO

Premesso che:

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;
- pervengono periodicamente lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è diffusa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni e che tale condotta richiama un gran numero di esemplari nonché contribuisce, di fatto, all'aumento in modo innaturale della loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Considerato che:

- l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche da zone limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene e il potenziamento pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei piccioni sia dalle eventuali carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;
- tale specie domestica inselvatichita può essere veicolo all'interno dei centri urbani e degli allevamenti di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo (*salmonella typhimurium*, *salmonellaenterectidis*, *ornitoti*, *borreliosi* e *toxoplasmosi*);
- i piccioni nidificano dove trovano un ambiente favorevole e la presenza di cibo e quindi la prima regola per allontanarli è quella di non dar loro luogo, ove nidificare e di evitare di dar loro apporto alimentare aggiuntivo;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visti:

- l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n°267 del 2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;

- l'esigenza di attuare azioni di controllo numerico delle popolazioni di piccioni di città, rilevato che l'attuale orientamento giuridico considera il piccione di città un animale non soggetto alla tutela da parte della legge per la protezione della fauna selvatica e tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Regione Lombardia n°1728 del 09.02.2018.

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni o colombi urbani presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere.

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza alla predetta disposizione sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 240,00.

ORDINA

ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:

- provvedere, a propria cura e spese, e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla pulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;

- provvedere a mantenere pulite da guano o piccioni morti le aree sottostanti i fabbricati;

- provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di grigie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione dei piccioni;

- provvedere all'applicazione di respingitori, dissuasori di sosta e nidificazione, in plastica non cruenti, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni ed altri volatili.

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza alla presente ordinanza sarà oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

AVVERTE

- che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune di Tradate e sia data diffusione mediante il sito comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (L. 1034/1971 e s.m.i.), o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971,

n. 1199) da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- al comando di Polizia Locale del comune di Tradate;
- al Dipartimento di prevenzione veterinaria A.S.L. territorialmente competente;
- alla Tenenza Carabinieri di Tradate
- all'Ufficio ecologia e ambiente del Comune di Tradate.

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIUSEPPE BASCIALLA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.